

rappresenta una superficie precedentemente coperta da radure naturali. Sono stati tagliati 20 ha di pineta, sono stati distrutti 16 ha tra radure naturali e superfici in prossimità delle dune scoperte, l'influsso dei cambiamenti microclimatici può interessare una superficie più ampia e, aspetto di molto maggior rilievo, la falda freatica rischia di essere gravemente inquinata.

50. L'impatto del percorso golfistico è significativa per l'intero pSIC in relazione sia alla quantità che alla qualità della falda freatica. La Commissione ritiene che questo impatto potenziale sia suscettibile di determinare un abbassamento drastico del livello della falda freatica, un deterioramento della sua qualità e perfino la sua salinizzazione per effetto dell'ingresso di acqua marina. Come si è detto in precedenza, di questi due elementi non è stata fornita una valutazione corretta e completa. Al contrario, esistono vari indizi in base ai quali si può desumere che sostanze inquinanti possano raggiungere la superficie freatica. Il minor abbassamento di livello delle acque dei pozzi nei pressi delle aree ad irrigazione intensiva rispetto a quelli situati più lontano è probabilmente dovuta alla maggiore quantità di acqua percolata che ritorna nella falda. Pertanto, l'intensa irrigazione ha come conseguenza diretta l'inquinamento della falda freatica a causa dei pesticidi, dei fertilizzanti e delle altre sostanze chimiche utilizzate. Per quanto attiene il consumo di acqua è bene ricordare che un percorso golfistico di 18 buche a questa latitudine può consumare 500 000 m<sup>3</sup>, cioè l'equivalente del consumo idrico di 10 000 persone.
51. Poiché il campo da golf è già stato costruito, i sopra descritti impatti del percorso golfistico si stanno attualmente verificando nel sito.
52. In considerazione di quanto precede, risulta che non è stato osservato l'obbligo di mantenere il sito in uno stato di buona conservazione, e quindi di astenersi da iniziative idonee a comprometterne l'integrità.

### 3) *La censura in senso stretto*

53. L'articolo 6, comma 2 della direttiva 92/43/CEE prevede l'obbligo di evitare, nelle Zone Speciali di Conservazione, il degrado degli habitat naturali e la perturbazione delle specie. Le disposizioni dell'articolo 6, commi 3 e 4, prevedono una serie di misure di sicurezza procedurali e sostanziali per disciplinare l'eventuale adozione di progetti e piani suscettibili di avere un impatto significativo sui siti Natura 2000.
54. L'articolo 4, comma 5, prevede che non appena un sito è iscritto nell'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria adottato dalla Commissione, esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri avrebbero dovuto trasmettere l'elenco dei pSIC proposti entro il 10 giugno 1995 e la Commissione avrebbe dovuto adottare la lista Comunitaria dei SIC entro il 10 giugno 1998. Questa lista comunitaria non ha potuto essere adottata a causa dei ritardi nella presentazione degli elenchi nazionali completi dei siti proposti.
55. Sebbene il testo della direttiva sembri indicare che quanto previsto all'articolo 6 non sia rilevante per gli Stati membri prima che la lista comunitaria dei siti sia approvata, altre disposizioni di diritto comunitario, come interpretato dalla Corte di giustizia, devono essere prese in considerazione.

56. Secondo l'articolo 10 del trattato di CE gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti. Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del trattato.
57. La Corte di giustizia ha sostenuto in diverse occasioni che, anche in assenza di misure di trasposizione o di applicazione di specifici obblighi posti da una direttiva, le autorità nazionali chiamate ad interpretare il diritto interno sono obbligate ad adottare tutte le misure possibili, alla luce del testo e degli obiettivi della direttiva, per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla direttiva e per ottemperare all'articolo 249 del trattato CE (sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 novembre 1990, *Marleasing*, C-106/89; 19 dicembre 1993, *Wagner Miret*, C-334/92; 14 luglio 1994, *Faccini Dori*, C-91/92).
58. Inoltre, statuendo sugli obblighi cui gli Stati membri sono tenuti già prima dello scadere del termine di recepimento delle direttive, la Corte ha detto (al punto 45 della sentenza 18 dicembre 1997 *Inter-Environnement Wallonie ASBL contro Région wallonne*, C-129/96): *anche se gli Stati membri non sono tenuti ad adottare queste misure prima della scadenza del termine per la trasposizione, dal combinato disposto degli artt. 5 (ora 10), secondo comma, e 189 (ora 249), terzo comma, del trattato e dalla stessa direttiva risulta che, in pendenza di tale termine, essi devono astenersi dall'adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva stessa.* In questo caso, l'Italia è in una situazione che ha gli stessi profili giuridici di quella in cui si trova uno Stato membro prima della scadenza del termine di recepimento di una direttiva. Non ha un obbligo formale di applicare le misure previste all'articolo 6, necessarie ad assicurare il raggiungimento del risultato prescritto dalla direttiva (poiché la lista dei siti di importanza comunitaria di cui all'articolo 4, comma 2, terzo sub paragrafo, non è stata ancora adottata) e tuttavia soggiace all'obbligo di astenersi dall'adottare misure che possano seriamente compromettere il risultato prescritto dalla direttiva stessa.
59. Pertanto, dal 10 giugno 1998, anche in mancanza di un elenco comunitario dei SIC, gli obblighi di protezione e di conservazione dei siti sensibili dal punto di vista dell'ambiente esistono già in capo agli Stati membri.
60. In particolare, in riferimento a tali siti, gli Stati membri hanno determinati obblighi di agire in modo da assicurare che gli obiettivi della direttiva non siano compromessi. Anche in assenza di una lista comunitaria, le autorità competenti degli Stati membri devono astenersi da tutte quelle attività che possono essere fonte di degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie di un sito elencato nella lista dei siti nazionali proposti. Gli Stati membri sono tenuti, in riferimento a tali siti, a raggiungere il risultato del mantenimento in buono stato di conservazione, e dunque ad astenersi da ogni iniziativa suscettibile di comprometterne seriamente l'integrità. Gli obblighi in questione sono vincolanti in riferimento ai siti che meritano di apparire sull'elenco comunitario del SIC, di cui all'articolo 4, comma 2 della direttiva 92/43/CEE. L'identificazione di questi siti spetta a titolo principale alla Commissione, ma anche agli Stati membri, se necessario.

61. Per garantire il rispetto degli obblighi in questione, gli Stati membri devono riferirsi:
- ai regimi e alle disposizioni nazionali che permettono, tramite un'interpretazione conforme, di raggiungere il risultato considerato da questi obblighi;
  - in alcuni casi, all'applicazione degli articoli 12 e seguenti della direttiva;
  - per dei siti determinati che ospitano habitat o specie prioritari, qualora si possa provare che l'assenza dell'elenco comunitario dei SIC e la non inclusione di queste località nel suddetto elenco siano interamente imputabili agli Stati in questione, al regime previsto dall'articolo 6, commi 2, 3 e 4 della direttiva.
62. Per quanto riguarda il caso specifico, considerato che il sito comprende almeno un habitat prioritario, esso sarà inserito, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della direttiva 92/43/CEE, nella futura lista dei Siti di Importanza Comunitaria. Ai sensi dell'Allegato III, fase 2, punto 1, tutti i siti identificati dagli Stati membri che ospitano tipi di habitat prioritari e/o specie prioritari, saranno considerati come siti di importanza comunitaria, a prescindere dal fatto che la Commissione abbia adottato la detta lista Comunitaria dei siti. Di conseguenza, rileva l'obbligo per lo Stato membro di raggiungere il risultato del mantenimento in buono stato di conservazione del sito in questione, e dunque dell'astensione da ogni iniziativa suscettibile di comprometterne seriamente l'integrità.
63. La *Determinazione* n. 899 della Regione Sardegna del 14 aprile 2000, successiva alla scadenza del termine per l'adozione della lista comunitaria dei Siti di Importanza Comunitaria, non è stata né cancellata né sospesa. Essa ha approvato un progetto per la costruzione di un campo da golf; essa si basa su valutazioni errate; essa considera il progetto solo parzialmente; essa ha approvato la costruzione di un progetto che è stato, in realtà, già costruito; essa non contiene la previsione di misure compensatorie. Pertanto, essa è un provvedimento che compromette il mantenimento in buono stato di conservazione del sito e, di conseguenza, poiché il sito contiene habitat prioritari (che sono alterati in modo sostanziale) e merita di apparire sull'elenco comunitario dei SIC, mette in pericolo il raggiungimento del risultato prescritto dalla direttiva.
64. Alla luce di quanto precede, la *Determinazione* n. 899 è contraria all'obbligo, in capo alla Repubblica italiana, di raggiungere il risultato del mantenimento in buono stato di conservazione del sito *Is Arenas* e perciò di astenersi da ogni iniziativa che possa compromettere seriamente l'integrità del sito e pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi prescritti dalla direttiva. Le Autorità italiane sono tenute al rispetto dei succitati obblighi in riferimento al sito *Is Arenas*, in quanto esso merita di apparire nella lista dei Siti di Importanza Comunitaria ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della direttiva 92/43/CEE. Finché la *Determinazione* è valida, le Autorità italiane debbono essere considerate come inadempienti agli obblighi sopra citati.
65. Il campo da golf è stato già costruito. Esso ha un impatto significativo sul Sito di Importanza Comunitaria proposto. Nessuna vera misura di compensazione è stata prevista.
66. Le due autorizzazioni edilizie per il completamento del percorso golfistico all'interno del Sito di Importanza Comunitaria proposto *Is Arenas* rilasciate, il 25 febbraio e il 21 maggio 1999, successivamente alla scadenza del termine per l'adozione della lista